





<b>07</b> APRILE Prorogato al <b>29</b>	<p>▪ <b>COMUNICAZIONE TELEMATICA PER L'ESERCIZIO DELL'OPZIONE CESSIONE DEL CREDITO/SCONTO IN FATTURA DELLE SPESE di BONUS EDILIZI SOSTENUTE ANNO 2021</b></p> <p>Termine per l'invio telematico della comunicazione per l'esercizio dell'opzione sconto in fattura o cessione del credito per le spese relative agli interventi edilizi sostenute nel 2021 (<i>Superbonus 110% e altri interventi edilizi</i>) che danno diritto alle detrazioni fiscali.</p>
<b>10</b> APRILE Posticipato <b>11</b>	<p>▪ <b>COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO</b></p> <p>Termine invio telematico all'Agenzia delle Entrate della <b>comunicazione</b> per le operazioni, rese a persone fisiche Extra Ue non residenti in Italia incassate in contanti nell'anno 2021 da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie viaggio, <b>di importo unitario pari o superiore a € 1.000,00 ed inferiore a 15.000,00:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- entro il <b>10/04 p.v.</b> per i soggetti IVA mensili</li> <li>- entro il <b>20/04</b> per i soggetti IVA trimestrali</li> </ul> <p>▪ <b>ELENCHI 5 PER MILLE</b></p> <p>Dal 9 marzo 2022 gli <b>enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche</b> di nuova costituzione, o non iscritte negli anni precedenti, potranno trasmettere all'Agenzia delle Entrate o al CONI, istanza telematica per entrare a far parte dei beneficiari del contributo contestuale all'autocertificazione dei requisiti.</p> <p>Non necessitano di ripresentare l'istanza le <b>organizzazioni non lucrative</b> già presenti nell'<b>elenco permanente delle Onlus</b> accreditate per il 2022, pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate e le <b>Associazioni Sportive Dilettantistiche</b> già ammesse lo scorso anno presenti nell'elenco permanente <b>2022</b>, pubblicato dal <b>CONI</b> sul proprio sito istituzionale.</p> <p>Per le modalità e ai termini di accreditamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• è stato eliminato il doppio adempimento, ovvero domanda di iscrizione e successiva dichiarazione sostitutiva, prevedendo <b>un'autocertificazione del possesso dei requisiti contestuale all'istanza di accreditamento;</b></li> <li>• <b>il termine</b> per la presentazione dell'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del 5 per mille per l'anno 2022 è <b>l'11 aprile 2022</b> (in quanto il 10 aprile cade di domenica)</li> </ul> <p><b>ONLUS</b></p> <p>Per l'accREDITAMENTO delle ONLUS l'istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati.</p> <p><b>ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE</b></p> <p>Per l'accREDITAMENTO delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), D.P.C.M. 23 luglio 2020, è competente il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) in virtù di un'apposita convenzione stipulata con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto.</p> <p>In base alla convenzione, il <i>software</i> di compilazione denominato <b>"Istanza di accreditamento al 5 per mille - ASD"</b> è disponibile sul sito del CONI, alla pagina <a href="http://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html">www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html</a> mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell'Agenzia.</p> <p>Possono partecipare al riparto delle quote del 5 per mille anche le ONLUS e le ASD che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (11 aprile 2022), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille <b>entro il 30 settembre 2022</b>, versando un importo pari a <b>250,00 euro</b>, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115.</p>
<b>15</b> APRILE	<p>▪ <b>PUBBLICAZIONE ELENCHI PER ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO FE</b></p> <p>Entro il 15 del mese successivo alla scadenza del trimestre l'AdE mette a disposizione nel cassetto fiscale gli elenchi per l'imposta di bollo sulle fatt. elettroniche (<i>rif. Circ. 05/2021</i>):</p>



<b>15</b> APRILE	<table border="1"> <thead> <tr> <th>ELENCO A</th> <th>ELENCO B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fattura con imposta dovuta e correttamente esposta in fattura</td> <td>Fatture con imposta dovuta ma non esposta in fattura</td> </tr> <tr> <td>File non modificabile</td> <td>File modificabile</td> </tr> </tbody> </table>	ELENCO A	ELENCO B	Fattura con imposta dovuta e correttamente esposta in fattura	Fatture con imposta dovuta ma non esposta in fattura	File non modificabile	File modificabile																			
	ELENCO A	ELENCO B																								
Fattura con imposta dovuta e correttamente esposta in fattura	Fatture con imposta dovuta ma non esposta in fattura																									
File non modificabile	File modificabile																									
<p>Il cedente/prestatore, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture riportate dall’Agenzia nell’Elenco <b>B</b>, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, <b>procede all’indicazione di tale informazione spuntando gli estremi delle singole fatture</b> all’interno dell’Elenco <b>B</b>, <b>può inoltre integrare l’Elenco B</b> con gli estremi identificativi delle fatture elettroniche per le quali, anche se non individuate dall’Agenzia, risulta dovuta l’imposta.</p> <p><b>In assenza di variazioni entro il 30/04</b> si intendono confermati gli elenchi proposti dall’Agenzia.</p>																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B</th> <th>DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B</th> <th>VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO</th> <th>SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>1° TRIMESTRE</b></td> <td>15 aprile</td> <td>30 aprile</td> <td>15 maggio</td> <td>31 maggio (*) (**)</td> </tr> <tr> <td><b>2° TRIMESTRE</b></td> <td>15 luglio</td> <td>10 settembre</td> <td>20 settembre</td> <td>30 settembre (**)</td> </tr> <tr> <td><b>3° TRIMESTRE</b></td> <td>15 ottobre</td> <td>31 ottobre</td> <td>15 novembre</td> <td>30 novembre</td> </tr> <tr> <td><b>4° TRIMESTRE</b></td> <td>15 gennaio dell’anno successivo</td> <td>31 gennaio dell’anno successivo</td> <td>15 febbraio dell’anno successivo</td> <td>28 febbraio dell’anno successivo</td> </tr> </tbody> </table>		MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO	<b>1° TRIMESTRE</b>	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)	<b>2° TRIMESTRE</b>	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)	<b>3° TRIMESTRE</b>	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre	<b>4° TRIMESTRE</b>	15 gennaio dell’anno successivo	31 gennaio dell’anno successivo	15 febbraio dell’anno successivo	28 febbraio dell’anno successivo
	MESSA A DISPOSIZIONE ELENCHI A E B	DATA LIMITE MODIFICHE ELENCO B	VISUALIZZAZIONE IMPORTO DOVUTO IMPOSTA DI BOLLO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO																						
<b>1° TRIMESTRE</b>	15 aprile	30 aprile	15 maggio	31 maggio (*) (**)																						
<b>2° TRIMESTRE</b>	15 luglio	10 settembre	20 settembre	30 settembre (**)																						
<b>3° TRIMESTRE</b>	15 ottobre	31 ottobre	15 novembre	30 novembre																						
<b>4° TRIMESTRE</b>	15 gennaio dell’anno successivo	31 gennaio dell’anno successivo	15 febbraio dell’anno successivo	28 febbraio dell’anno successivo																						
<b>16</b> APRILE Posticipato <b>19</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>VERSAMENTO IVA MESE PRECEDENTE, RITENUTE, ADDIZIONALI E CONTRIBUTI DIPENDENTI</b> Scadenza liquidazione e versamento IVA relativa al mese marzo, ritenute lavoro dipendente ed assimilati, addizionali regionali e comunali e contributi previdenziali ed assistenziali.</li> <li>▪ <b>VERSAMENTO RITENUTE</b> Scadenza versamento ritenute acconto su redditi di lavoro autonomo, provvigioni, condomini, ecc..., corrisposti nel mese precedente.</li> <li>▪ <b>VERSAMENTO IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</b> I soggetti che esercitano attività di intrattenimento devono versare l’imposta relativa alle attività svolte con carattere di continuità nel mese di Marzo 2022 cod. trib. 6728.</li> </ul>																									
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE PERIODICA CONAI</b> Termine di presentazione della dichiarazione periodica CONAI riferita al <b>mese di Marzo 2022</b> per i contribuenti mensili ed al <b>1° trimestre 2022</b> per i contribuenti con periodicità trimestrale. <i>Sul sito <a href="http://www.conai.org">http://www.conai.org</a> è disponibile la nuova guida 2022</i></li> <li>▪ <b>COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO</b> Termine invio telematico all’Agenzia delle Entrate della <b>comunicazione</b> per le operazioni, rese a persone fisiche Extra Ue non residenti in Italia incassate in contanti nell’anno 2021 da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati ed agenzie viaggio, <b>di importo unitario pari o superiore a € 1.000,00 ed inferiore a 15.000,00:</b> - entro il <b>20/04</b> per i soggetti IVA trimestrali</li> </ul>																									
<b>25</b> APRILE posticipato <b>26</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>PRESENTAZIONE ELENCHI INTRASTAT -</b> Termine per la presentazione telematica degli elenchi riepilogativi INTRASTAT relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di <b>Marzo 2021 e 1° trimestre 2022.</b> Rif. Rag. Letizia Messori <a href="mailto:letizia.messori@mantovanieassociati.it">letizia.messori@mantovanieassociati.it</a> (int. 1 4)</li> </ul>																									





	<p><i>Riassumendo, le strutture sanitarie private, organizzate in qualsiasi forma, sono tenute a:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• riscuotere, in nome e per conto dei professionisti, i compensi corrisposti dai pazienti per le prestazioni mediche e paramediche di lavoro autonomo ricevute nei locali della struttura</li> <li>• registrare i compensi riscossi. Quindi annotare, distintamente per ciascuna operazione di riscossione, la data di pagamento e gli estremi della fattura emessa dal professionista, le generalità e il codice fiscale del destinatario del compenso, l'ammontare del corrispettivo riscosso e la modalità di pagamento</li> <li>• riversare a ciascun medico o paramedico gli importi riscossi, in caso di pagamento in contanti; oppure consegnare i documenti ritirati o emessi, in caso di pagamenti alternativi al contante (per esempio, assegni, carte di credito)</li> <li>• comunicare telematicamente all'Agazia delle Entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ogni medico e paramedico in ciascun anno solare.</li> </ul> <p>L'invio della comunicazione telematica deve avvenire utilizzando il <a href="#">modello SSP</a> disponibile sul sito dell'Agazia delle Entrate.</p>
<p><b>30</b> APRILE Posticipato per il 2022 al <b>21</b> maggio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>MUD 2022</b> Scadenza presentazione del modello (120 gg dalla pubblicazione del DPCM in G.U. 21/01/2022), per via telematica da <a href="http://mudtelematico.it">mudtelematico.it</a>, relativo alle informazioni del periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. Il Mud è articolato in sei comunicazioni: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Comunicazione Rifiuti</li> <li>2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso</li> <li>3. Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione</li> <li>4. Comunicazione Imballaggi</li> <li>5. Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche RAEE</li> <li>6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche AEE</li> </ol> </li> <li>▪ <b>COMUNICAZIONE ANNUALE RAEE</b> I soggetti iscritti al Registro AEE devono comunicare alla Camera di commercio i dati relativi alla quantità di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato nazionale nell'anno precedente.</li> </ul>

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

*Studio Mantovani & Associati s.s.*  
*Dr. Sergio Mantovani*